

REGOLAMENTO

DELLA MOBILITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDENTI

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- **Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione). L'Art. 192, comma 3
- **Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226** (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo del sistema di istruzione e formazione), art. 1, c. 8, art. 13, c. 1.
- **Nota della Direzione Generale Ordinamenti Scolastici prot. 2787 del 20 aprile 2011 - Ufficio Sesto. Oggetto: Titoli di studio conseguiti all'estero; Titolo V - Soggiorni di studio all'estero.**
- **Decreto Legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013** recante "definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli **apprendimenti non formali e informali** e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92."
- **Raccomandazione (CE) n. 2006/961** del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alla mobilità transnazionale nella Comunità a fini di istruzione e formazione professionale: **Carta europea di qualità per la mobilità** [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006].
- **"Linee di indirizzo** sulla mobilità studentesca internazionale individuale" del 10 aprile 2013.

PREMESSA

La dimensione internazionale, attraverso una serie di attività (Comenius, soggiorni di studio, scambi virtuali, visite di istruzione ecc.), è di fatto entrata nella nostra realtà scolastica, di qui l'esigenza di un regolamento con cui – a partire dalla normativa di riferimento – uniformare gli aspetti organizzativi, operativi e didattici delle diverse iniziative.

L'educazione cosiddetta globale, attraverso la programmazione e la realizzazione delle attività di volta in volta individuate, impegna, nel loro insieme, il Collegio dei Docenti e i diversi Consigli di Classe che deliberano in materia o in qualche modo, come nel caso dei soggiorni all'esterno di singoli alunni, ne risultano coinvolti.

SOGGIORNO ALL'ESTERO

Le tipologie di soggiorno all'estero, in relazione alla durata, sono sostanzialmente tre:

- a) Soggiorno di un anno;
- b) Soggiorno di qualche mese;
- c) Soggiorno di una o due settimane (stage o scambi).

SOGGIORNO DI UN ANNO

L'ordinamento della scuola italiana prevede per gli studenti la possibilità di frequentare un anno di studio all'estero senza conseguenze sulla promozione alla classe successiva.

Si ritiene che il periodo più appropriato per un anno di studio all'estero sia il penultimo (quarto anno) del corso degli studi, è decisamente sconsigliato l'ultimo anno.

Effettuano il soggiorno di un anno solo coloro che sono stati ammessi alla classe successiva, cioè alla classe che andranno a frequentare all'estero; nel caso in cui lo studente, a fronte di una non ammissione, dovesse decidere comunque di partecipare, al ritorno in Italia dovrà ripetere l'anno non superato.

Lo studente con giudizio sospeso è, pertanto, vivamente consigliato dalla scuola di partire solo dopo aver sostenuto con successo le prove relative alle materie insufficienti. La scuola da parte sua, per quanto è possibile, si impegna a trovare specifiche soluzioni per situazioni particolari.

1. FASE PRELIMINARE

Lo studente che intende effettuare un anno di studio all'estero è invitato a chiedere preventivamente il parere del Consiglio di Classe il quale è tenuto ad esprimerlo e formalizzarlo.

Prima della partenza lo studente sottoscrive un'"**assunzione di responsabilità**" con la quale si impegna:

- ad assumere tutte le informazioni relative alla programmazione delle attività didattiche della scuola in cui viene ospitato (materie di studio, contenuti trattati, obiettivi, metodi di insegnamento, criteri di valutazione) e a trasmetterle al nostro Istituto;
- a comunicare di volta in volta i risultati conseguiti nelle singole attività svolte durante il soggiorno;
- a costruire un portfolio con tutti i documenti, compiti, esercitazioni prodotti all'estero da esibire al CdC al suo rientro nell'Istituto L. da Vinci;
- a sostenere al rientro in Istituto un colloquio integrativo su un programma essenziale relativo ad alcune materie indicate dal Consiglio di Classe.

2. COLLOQUIO INTEGRATIVO

Il CdC, entro la fine del primo quadrimestre, delibera le modalità per l'effettuazione di un colloquio integrativo (sono da escludere prove scritte) al rientro dell'alunno dall'anno all'estero, nello stesso tempo individua anche le discipline che saranno oggetto dello stesso.

Il colloquio in nessun caso può configurarsi come un esame di idoneità, di conseguenza è esclusa la possibilità di non ammettere lo studente, che ha superato l'anno all'estero, alla classe successiva.

Le discipline oggetto del colloquio sono, di norma e relativamente all'anno in questione, quelle presenti nel corso di studi del nostro Istituto e non presenti nel corso di studi frequentato all'estero.

Non necessariamente, comunque, il colloquio deve verte su tutte le discipline non presenti nel piano di studi estero. Il CdC può decidere di inserire tra le discipline del colloquio anche una materia comune ai due corsi di studio, al fine di effettuare una comparazione tra i due sistemi di valutazione che potrà risultare utile al momento dell'attribuzione del credito scolastico.

Il colloquio deve tendere a valutare soprattutto le competenze e la conoscenza dei contenuti minimi essenziali relativi all'anno frequentato all'estero e indispensabili per affrontare il successivo anno scolastico.

In merito al punto precedente, per evitare un'eccessiva differenza di trattamento degli studenti da parte dei diversi Consigli di Classe, i Dipartimenti definiscono un programma standard, almeno per alcune discipline fondamentali, individuate dai Dipartimenti stessi.

Nel caso in cui dovessero emergere delle lacune relative ad aspetti ritenuti imprescindibili dal CdC, il Consiglio stesso individua le modalità di recupero da effettuare durante il primo periodo del nuovo anno scolastico.

È opportuno anche che il CdC, a partire dal colloquio integrativo, valorizzi gli apprendimenti non formali e informali, nonché le competenze trasversali acquisiti dallo studente nel corso del soggiorno. Il coordinatore di classe trasmette allo studente tutte le decisioni che il Consiglio delibera in relazione al soggiorno dell'interessato.

3. ALTRI ADEMPIMENTI

Al rientro nel nostro Istituto:

- lo studente consegna in segreteria la documentazione relativa alla valutazione finale della scuola estera per tutte le discipline in essa studiate.
- Il CdC prende atto della valutazione riportata all'estero dallo studente e la confronta con l'esito del colloquio integrativo e con i risultati riportati dallo stesso studente nell'ultimo anno frequentato nell'Istituto.

4. ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Il CdC attribuisce il **CREDITO SCOLASTICO** tenendo conto degli elementi del punto precedente (valutazione riportata all'estero, valutazione del colloquio integrativo, ultimo credito conseguito), del portfolio di cui si è in precedenza parlato e della costanza e proficuità del rapporto tenuto dallo studente con il nostro Istituto durante l'anno di soggiorno, nonché di eventuali crediti formativi – anche esteri – debitamente certificati.

ALTRE TIPOLOGIE DI SOGGIORNI

La regolamentazione delle altre tipologie di soggiorno, meno frequenti nel nostro Istituto, viene di volta in volta definita sulla base comunque dei principi generali riportati nel presente documento.

In particolare per l'attribuzione del **credito scolastico**, oltre agli elementi già individuati per il soggiorno di un anno, il CdC tiene conto, chiaramente, anche della valutazione complessiva espressa nello scrutinio del primo quadrimestre, se il soggiorno avviene nel secondo, e di qualsiasi altra eventuale valutazione espressa dagli insegnanti se il soggiorno avviene nel primo quadrimestre.

CONSIGLIO CONCLUSIVO

Le "Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale" del 10 aprile 2013 suggeriscono allo studente che ha conseguito un titolo di studio in un istituto straniero di ottenere dal Consolato italiano di riferimento la "dichiarazione di valore" del titolo, utile anche ai fini della individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali di cui al D.L.vo n. 13 del 16 gennaio 2013.

Approvato dal Collegio dei Docenti del 30 maggio 2014